

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(Art. 28, 6° e 9° comma, e art. 32, 7° e 8° comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni)

____ I ____ sottoscritt ____⁽¹⁾ _____
nat ____ a _____ il _____

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il contrassegno
« _____ »

per la elezione diretta del Sindaco e di n. _____ consiglieri per il Comune di _____
che si svolgerà il _____.

All'uopo dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

____ I ____ sottoscritt ____ dichiara, infine, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di _____⁽²⁾
e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

PORTO SAN GIORGIO , lì _____

FIRMA E DOMICILIO⁽³⁾

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Io sottoscritto _____
nella mia qualità di⁽³⁾ _____
previa identificazione del ____ Sig. ____ _____
a mezzo di _____
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza dal ____ medesim ____.

PORTO SAN GIORGIO , lì _____

FIRMA

Timbro

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Consigliere comunale; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) Nel caso che l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e che le elezioni avvengano nello stesso giorno (art. 7, primo comma, della legge 233 aprile 1981, n. 154).

(3) La firma deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia (legge 28 aprile 1998, n. 130). Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma 1 consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco (legge n. 120/99).